



Deliberazione n. 44 del 12 ottobre 2017 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Regolamento per l'erogazione di contributi in conto gestione alle scuole dell'infanzia paritaria private.

L'anno 2017 il giorno 12 del mese di ottobre nella sala delle adunanze in Venezia – Ca' Loredan in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria.

Presiede il Vice Presidente Saverio Centenaro.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale dott.ssa Silvia Asteria.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione:

Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.	
X		Battistella Luca		X	Fiano Rocco		X	Pellicani Nicola
	X	Brugnaro Luigi	X		Formenti Gianpaolo	X		Rogliani Francesca
X		Canton Maika	X		Gavagnin Enrico		X	Sambo Monica
X		Casarin Barbara	X		Giacomin Giancarlo		X	Scano Davide
	X	Casson Felice	X		Giusto Giovanni	X		Scarpa Alessandro
X		Centenaro Saverio		X	La Rocca Elena		X	Scarpa Renzo
X		Cotena Ciro	X		Lavini Lorenza	X		Senno Matteo
X		Crovato Maurizio		X	Lazzaro Bruno		X	Serena Ottavio
	X	Damiano Ermelinda	X		Locatelli Marta	X		Tosi Silvana
X		D'Anna Paolino	X		Onisto Deborah	X		Visentin Chiara
X		De Rossi Alessio	X		Pea Giorgia		X	Visman Sara
	X	Faccini Francesca		X	Pelizzato Giovanni	Pres.	Ass.	
	X	Ferrazzi Andrea	X		Pellegrini Paolo	22	15	

N. 44 = Regolamento per l'erogazione di contributi in conto gestione alle scuole dell'infanzia paritarie private.

"omissis"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Educative di concerto con l'assessore al Bilancio.

Premesso che:

- rientra tra gli obiettivi prioritari delle Politiche Educative, quello di garantire il servizio di scuola dell'infanzia a tutti coloro che vi vogliano accedere, tenendo conto anche della nuova domanda di educazione per la prima infanzia;
- nel quadro progettuale degli interventi scolastici si è tenuto conto dell'indispensabile ruolo svolto dalle scuole dell'infanzia paritarie, che garantiscono un servizio educativo-didattico ai bambini in età prescolare, assicurando così lo svolgimento del servizio di scuola dell'infanzia in zone del territorio dove non esistono strutture né statali né comunali o comunque dove tali strutture non sono in grado di coprire tutta la domanda;

Vista la Legge n. 62 del 10 marzo 2000, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione che all'articolo 1 comma 4, prevede:

- il riconoscimento della parità scolastica alle scuole non statali che ne facciano richiesta e che risultino in possesso dei requisiti espressamente indicati al suddetto comma;
- i requisiti necessari all'ottenimento della parità scolastica tra i quali:
 - a) l'attuazione di un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
 - b) la disponibilità di fornire locali, arredi e attrezzature didattiche propri della tipologia di scuola e conformi alle norme vigenti;
 - c) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
 - d) la presenza di personale docente in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento inquadrato nei rispettivi ruoli secondo quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;

Vista la legge Regionale n. 11 del 2001 che all'art. 138 bis, così come modificata dalle leggi Regionali n. 6 del 25 febbraio 2005 e n.20 del 16 Agosto 2007, prevede:

- a) *al comma 1 " Nelle more di una revisione organica delle norme in materia di istruzione e di funzionamento delle istituzioni scolastiche, spetta anche ai Comuni il potere di concedere, con i propri fondi di bilancio, contributi alle scuole materne non statali [...]"*
- b) *al comma 2 "il contributo di cui al comma 1 è destinato alla conservazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi, all'acquisto di materiale didattico e d'uso e alle spese per il personale."*

Vista la richiesta della Federazione Italiana Scuole Materne pervenuta con nota P.G. 318773 del 04/07/2017 nella quale si chiede all'amministrazione di applicare i criteri previsti dalla normativa

regionale D.G.R. n. 2152 /2015 ad oggetto: "Assegnazione contributo per il funzionamento per le scuole dell'infanzia non statali, anno 2015. L.R. 23/1980 per l'erogazione dei contributi;

Ritenuto di condividere quanto proposto dalla FISM applicando i criteri di erogazione dei contributi secondo i parametri regionali;

Ritenuto inoltre di disciplinare il sostegno economico alle scuole dell'infanzia paritarie attraverso un regolamento che fissi criteri e requisiti per l'erogazione del contributo e dia, nel contempo, risposta alle esigenze di proseguire nell'erogazione del sostegno economico;

Ai fini dell'erogazione del contributo in conto gestione alle scuole dell'infanzia paritarie non statali, il Consiglio comunale stabilisce, in modo espresso e contestualmente all'approvazione del bilancio l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie da destinare ai contributi;

Preso atto del Regolamento per l'erogazione di contributi in conto gestione alle scuole dell'infanzia paritarie private nel Comune di Venezia, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamati:

- Il regolamento per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi e altri vantaggi economici e dell'albo delle associazioni approvato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 48 del 02/04/2015 modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 26/02/2016 che all'art. 3 comma 1 lettera d prevede che non si applichi ai contributi erogati a favore delle scuole dell'infanzia paritarie e di altri soggetti gestori di servizi scolastici per l'infanzia, per i quali si rinvia al regolamento dei servizi per l'infanzia, a normative regionali nonché a protocolli e accordi previsti dalla normativa statale e/o regionale;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, artt. 26 e 27 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Sentite le Commissioni consiliari XI[^] e VIII[^] nella seduta congiunta del 06 ottobre 2017;

Visti il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Servizi Educativi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 180/08/200, n. 267 e i pareri di regolarità tecnico e contabile espresso dal Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 180/08/200, n. 267.

Tutto ciò premesso,

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

a voti favorevoli unanimi (22) espressi col sistema di votazione elettronico

DELIBERA

1. approvare il Regolamento comunale in materia di contributi in conto gestione alle scuole dell'infanzia paritarie private in allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

2. dare mandato al Settore Servizi Educativi di esperire tutte le procedure per la prosecuzione dell'iter amministrativo del presente provvedimento.

Esce dall'aula il Consigliere comunale Gavagnin ed il numero si riduce a 21 Consiglieri.

Successivamente su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

a voti favorevoli unanimi (21) espressi col sistema di votazione elettronico

D E L I B E R A

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.).

(Proposta di deliberazione n. 272 del 18 luglio 2017)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
f.to SILVIA ASTERIA

Il Vice Presidente
f.to SAVERIO CENTENARO

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE NEL COMUNE DI VENEZIA

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina e determina i criteri di accesso, le modalità di gestione e di erogazione dei contributi in conto gestione di competenza del Comune di Venezia vista la Legge Regionale n. 11 del 2001 che all'art. 138 bis, così come modificata dalle Leggi Regionali n. 6 del 25 febbraio 2005 e n.20 del 16 Agosto 2007.

La suddetta legge prevede:

- a) al comma 1 "nelle more di una revisione organica delle norme in materia di istruzione e di funzionamento delle istituzioni scolastiche, spetta anche ai Comuni il potere di concedere, con i propri fondi di bilancio, contributi alle scuole materne non statali [....]";
- b) al comma 2 "il contributo di cui al comma 1 è destinato alla conservazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi, all'acquisto di materiale didattico e d'uso e alle spese per il personale".

Art. 2 Destinatari

I destinatari del contributo in conto gestione di cui al presente Regolamento sono le Scuole dell'Infanzia Paritarie non statali riconosciute dal MIUR con apposito decreto dirigenziale.

Art.3 Finalità

I contributi in conto gestione sono finalizzati a garantire il servizio di scuola dell'infanzia a tutti coloro che vi vogliano accedere, tenendo conto anche della nuova domanda di educazione per la prima infanzia e dell'indispensabile ruolo svolto dalle scuole dell'infanzia paritarie private, che garantiscono un servizio educativo-didattico ai bambini in età prescolare, assicurando così lo svolgimento del servizio di scuola dell'infanzia in zone del territorio dove non esistono strutture né statali né comunali o comunque dove tali strutture non sono in grado di coprire tutta la domanda.

Art. 4 Requisiti d'accesso

Costituiscono requisiti d'accesso ai contributi in conto gestione di cui al presente Regolamento:

- a) il riconoscimento della parità scolastica alle scuole non statali ai sensi della Legge n. 62 del 10 marzo 2000, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione all'articolo 1, comma 4 che tra gli atti prevede:
 - l'attuazione di un piano dell'offerta formativa conforme agli

- ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
 - la disponibilità di fornire locali, arredi e attrezzature didattiche propri della tipologia di scuola e conformi alle norme vigenti;
 - l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
 - la presenza di personale docente in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento inquadrato nei rispettivi ruoli secondo quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
- b) il rispetto da parte delle scuole dell'infanzia paritarie degli obblighi in materia di igiene, sanità, alimentazione, sicurezza e adeguatezza delle strutture, professionalità del personale, partecipazione delle famiglie e pubblicità dei bilanci come previsto dal protocollo d'intesa stipulato in data 12.07.2012 tra l'A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia) Sezione del Veneto e la F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) del Veneto.

Le scuole dell'infanzia che accedono al contributo devono:

1. garantire l'accesso indistintamente a tutti i bambini, di età prevista dalle disposizioni normative in vigore, senza distinzione di sesso, cultura, etnia, censo, razza, lingua, religione e di condizioni personali e sociali, le cui famiglie accettino il progetto educativo, sino ad esaurimento dei posti disponibili;
2. accettare bambini in condizione di svantaggio socio-culturale e/o handicap, compatibilmente con la disponibilità della struttura, avvalendosi di idoneo personale di sostegno nel rispetto delle disposizioni normative e competenze gestionali in materia;
3. stabilire procedure di iscrizione che diano priorità ai bambini residenti nel territorio comunale.

Art. 5 Finanziamento

Ai fini dell'erogazione del contributo in conto gestione alle scuole dell'infanzia paritarie non statali, il Consiglio comunale stabilisce, in modo espresso e contestualmente all'approvazione del bilancio l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie da destinare ai contributi.

Art. 6 Criteri di assegnazione

L'assegnazione dei contributi in conto gestione alle scuole dell'infanzia paritarie non statali sono disciplinati in modo di seguito descritto:

- 1) vengono definite le scuole situate in zone periferiche o disagiate, dove le stesse offrono l'unico servizio nel territorio assegnando a queste € 1.000,00.= (mille) per ogni bambino iscritto a settembre e comunque nel limite dello stanziamento di bilancio;
- 2) tale somma viene successivamente sottratta dal contributo totale e la quota residua sarà erogata uniformandosi ai criteri adottati dalla Regione Veneto D.G.R. n. 3316 del 13/10/2000 riproposti nella C.R. n. 68 del 29/06/2001 ed approvati con D.G.R. n. 2501 del 21/09/2001.
- 3) il 50% della quota residua, viene assegnato in base al numero di sezioni

autorizzate e funzionanti utilizzando un parametro che aumenta all'aumentare delle sezioni:

NUMERO SEZIONI	PARAMETRO
1	1
2	1,12
3	1,31
4	1,57
5	1,88
6	2,16
7	2,4
8	2,61
9	2,94
10	3

- 4) il restante 50% viene assegnato in base al numero di bambini frequentanti a inizio anno scolastico, dichiarati dalle stesse Scuole dell'Infanzia individuando 4 (quattro) classi:

NUMERO BAMBINI	PARAMETRO
FINO A 20	1
DA 21 A 40	1,15
DA 41 A 60	1,3
DA 61	1,45

Art. 7

Procedimento amministrativo

Nell'ambito di quanto descritto agli articoli precedenti, le domande di contributo saranno presentate dagli interessati entro il 30 luglio utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune di Venezia alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà art. 47 D.P.R. 445/2000 corredata da fotocopia del documento d'identità del Legale Rappresentante;
- scheda di rendicontazione della scuola relativa all'anno scolastico precedente in cui sono richiesti una relazione illustrativa dettagliata che evidenzia in modo chiaro e non generico l'utilizzazione del contributo comunale e la sua destinazione tra i vari servizi scolastici svolti per il miglior funzionamento della scuola stessa, specificando altresì il numero di sezioni attivate e di bambini iscritti e frequentanti.

Il contributo sarà erogato entro il mese di settembre in una unica soluzione.

Art. 8 Convenzione

Al fine di permettere una corretta programmazione dei servizi scolastici sul territorio le scuole dell'infanzia paritarie private che intendono accedere ai contributi in conto gestione dovranno preventivamente sottoscrivere una convenzione triennale con l'Amministrazione impegnandosi a rispettare quanto previsto dal presente regolamento e in particolare dall'art. 4.

Art. 9 Accertamenti e Controlli

Il Dirigente competente in sede di presa in carico dell'istanza provvede d'ufficio a effettuare controlli e accertamenti sulla veridicità dei dati di cui alle certificazioni prodotte dai richiedenti il contributo.

Nel caso in cui le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, il dirigente informa il soggetto interessato di tali irregolarità, chiedendo allo stesso di regolarizzare la dichiarazione; in mancanza di adempimento il procedimento non avrà seguito con conseguente archiviazione dell'istanza.

I controlli verranno effettuati anche nella fase di erogazione del contributo riguardo alla documentazione relativa alla rendicontazione delle gestione economico finanziaria dell'attività.

A tal fine il Comune per il tramite dei propri uffici può chiedere al legale rappresentante della scuola relazioni sullo svolgimento delle attività scolastiche, concordare verifiche e sopralluoghi nell'edificio, incontrare il comitato di gestione, qualora esistente, per accertare l'effettivo rispetto degli impegni sottoscritti in sede di richiesta di contributo. L'esito negativo della verifica, accertato in contraddittorio, determinerà la perdita del contributo.

Art.10 Privacy

Il trattamento dei dati personali di cui l'Amministrazione comunale viene in possesso in ragione dei procedimenti relativi all'erogazione dei contributi di cui al presente Regolamento avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (D.Lgs 330 giugno 2003, n.196) e con riguardo alle disposizioni regolamentari e organizzative dell'Ente (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari)

Art. 11 Entrata in vigore

Il Regolamento si applica a partire dai contributi erogati successivamente all'approvazione del presente Regolamento.